Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIALE "C" DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

MATRICE DEL DOCUMENTO		
Adottato dall'Amministratore Unico	Data	Firma

INDICE

PARTE SPECIALE C **3**

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter del Decreto) **3**

1. Rinvio al catalogo dei reati presupposto. **3**

2. Funzioni coinvolte **3**

3. Procedure e programmi applicabili **3**

4. Principi generali di comportamento e procedure di prevenzione. **4**

5. Controlli dell'Organismo di Vigilanza. **5**

PARTE SPECIALE C

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter del Decreto)

1. Rinvio al catalogo dei reati presupposto.

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in tema di responsabilità degli enti da reato di cui alla presente Parte Speciale si rinvia alla lettura estesa dei reati di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001 che devono essere contemplati anche tenendo conto della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.), oltre che della fattispecie associativa.

2. Funzioni coinvolte

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili sopra riportate:

- Amministratore Unico;
- Direttore Generale;
- Direttore Tecnico;
- Responsabile Amministrativo.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di criminalità organizzata, raggruppate per macro - categorie:

- Selezione del personale;
- Selezione dei Consulenti;
- Acquisto di beni e servizi;
- Gestione dei flussi e delle transazioni finanziarie;
- Selezione e gestione fornitori;
- Selezione dei partner d'affari;
- Gestione di eventuali sponsorizzazioni.

3. Procedure e programmi applicabili

In relazione alle attività sensibili deve esser fatto divieto di intrattenere relazioni, dirette o indirette, con soggetti di cui sia conosciuta, o di cui si abbia il fondato sospetto, l'appartenenza ad organizzazioni criminali o che comunque operino al di fuori della legalità.

Di seguito si evidenziano gli atti societari e le procedure aziendali vigenti che hanno impatto diretto o indiretto sulla prevenzione dei reati *de quibus* ed incidono sulla regolamentazione delle fattispecie di attività sensibili riportate:

ELENCO PROCEDURE CHE FORMALIZZANO RUOLI E RESPONSABILITÀ COINVOLTI NELLE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE AI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Procedura processo di identificazione del fornitore; dovranno esser presi in considerazione i seguenti fattori: **a. economicità in termini di rapporto qualità/prezzo;** **b. affidabilità nelle tempistiche di esecuzione;** **c. modalità e tempi di pagamento accettato;** **d. struttura aziendale e capacità tecnico/produttive;**

e. **disponibilità di struttura post-contratto;** f. **numero di non conformità ricevute.**
Analisi dichiarazioni della Società ed attestati e/o certificazioni possedute.
Analisi assunzioni del personale.
Analisi contratti.

4. Principi generali di comportamento e procedure di prevenzione.

Pare utile evidenziare come l'adesione delle imprese associate a Confindustria al Protocollo di Legalità siglato il 10 maggio 2010 con il Ministero dell'Interno, e alle s.m.i., comporti l'adozione di misure funzionali ad adeguare alla disciplina del Decreto gli assetti di gestione, organizzazione e controllo interno.
Berna Engineering S.r.l., condivide i contenuti del Protocollo siglato da tale associazione di categoria; in tal senso la Società aderisce al Protocollo *de quo*, impegnandosi ad ottenere la documentazione antimafia liberatoria riguardante i propri fornitori e a richiedere loro il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari e la denuncia dei fenomeni estorsivi eventualmente subiti.
Come previsto dalla Commissione paritetica per la Legalità - istituita ai sensi del citato Protocollo - nelle Linee Guida attuative, tali procedure e misure preventive, se correttamente implementate ed attuate, consentono di integrare il modello organizzativo per la parte relativa alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e di quelli affini (*id est* corruzione).

Per quanto riguarda tutte le attività sensibili sopra elencate, si richiamano i principi generali di controllo attinenti la **segregazione delle attività, norme/circolari, poteri di firma e poteri autorizzativi e tracciabilità.**

Il Modello, in relazione alle attività ritenute sensibile ai sensi dell'art. 24 *ter* del d.lgs. 231/2001, prevede, inoltre, i principi di controllo specifici di seguito indicati:

- È fatto divieto di intrattenere relazioni, dirette o indirette, con persone delle quali sia conosciuta, o solamente sospettata, l'appartenenza ad organizzazioni criminali o che comunque operino al di fuori della legalità;

PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI E/O LINEE GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE DEL FORNITORE

Il processo di identificazione del fornitore e la conseguente gestione del rapporto deve prevedere almeno che:

- **al momento dell'attivazione di una qualsiasi relazione di business, il personale della Società debba immediatamente provvedere all'identificazione della controparte;**
- **la predisposizione dei contratti con la controparte si basi su standard contrattuali predefiniti e l'autorizzazione rispetti i poteri di firma previsti dal sistema di deleghe aziendali;**
- **siano previste le principali attività per le singole funzioni coinvolte nel processo di validazione e controllo dei ricevimenti e dei dati contabili che alimentano il processo.**

Siano formalmente acquisite, ad iniziativa del responsabile della contrattualizzazione gli elementi minimi quali: dichiarazione sostitutiva di notorietà; certificate dei carichi pendent e del casellario giudiziario; eventuale inserimento in White – list Prefettura – UTG;

I controlli specifici sia circa i fornitori che i dipendenti prevede un aggiornamento con cadenza annual della documentazione descritta.

- Nel caso di richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria, ovvero di controversie legali, indagini, inquisitorie e reclami, è fatto obbligo di cooperare pienamente con le autorità inquirenti in merito ad ogni richiesta e di fornire informazioni veritiere. Si precisa che la Società esternalizza, mediante la formalizzazione di un incarico, la gestione del contenzioso giudiziale

a legali esterni, che in qualità di destinatari dei presenti principi di comportamento, sono tenuti ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto.

Ai fini della conforme attuazione dei sopraelencati principi di controllo (con riferimento alla concreta identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di svolgimento), si richiede l'osservanza delle procedure aziendali applicabili, che costituiscono parte integrante del Modello.

La Società, inoltre, prevede l'inserimento di apposite clausole risolutive espresse all'interno dei propri contratti.

Eventuali inadempimenti procedurali, laddove possano comportare la commissione di reati rilevanti, saranno sanzionati mediante l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

5. Controlli dell'Organismo di Vigilanza.

Fatta salva l'attuazione degli ordinari compiti dell'OdV previsti nella Parte Generale del presente Modello, al fine specifico della prevenzione dei reati informatici e dei reati in materia di violazione del diritto d'autore, i controlli dell'OdV investono i seguenti aspetti:

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
▪ **Monitoraggio sull'efficacia e sul rispetto delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento/protocolli posti a presidio delle fattispecie di attività sensibili;**
▪ **audit periodici sui fornitori aziendali;**
▪ **audit in merito ad eventuali sponsorizzazioni.**

Nel caso in cui, in seguito agli accertamenti svolti dall'OdV, emergessero elementi che facciano risalire alla scoperta della commissione di uno dei reati contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale, o al tentativo di commissione di uno dei reati suddetti, l'OdV dovrà riferire all'Amministratore Unico di Berna Engineering S.r.l., al quale compete ogni decisione in merito alle sanzioni irrogabili.